



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MANCUSO, GUALDANI, PERRONE, ZIZZA, ALICATA, SPILABOTTE, GAMBARO, CUCCA, COMPAGNONE, PAGLIARI, CONTE, SCALIA, CUOMO, AIELLO, MARINELLO, DALLA TOR, SCILIPOTI e Giuseppe ESPOSITO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2014**

Disposizioni per il mantenimento degli uffici dei giudici di pace soppressi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge in oggetto riguarda i fatti seguiti all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, recante revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace.

Il decreto, adottato a seguito della legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, ha comportato la soppressione degli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, dava la possibilità, entro sessanta giorni, agli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, di richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi. Il comma 3 del medesimo decreto prevedeva che entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2 il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, avrebbe apportato con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 (tale decreto è il decreto del Ministero della giustizia 7 marzo 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*

14 aprile 2014, n. 87, e recante individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156).

È da rilevare come molti comuni non furono materialmente in grado di presentare la richiesta – che pure era prevista dalla normativa – per il mantenimento del giudice di pace, e ciò avvenne per diversi motivi: commissariamenti, mancanza di tempo per raggiungere volontà comuni o, ad esempio, mancanza di tempo per raggiungere accordi con altri comuni al fine di accorpare gli uffici dei giudici di pace.

Il presente disegno di legge vuole riaprire i termini per dar modo ai comuni che, impossibilitati in precedenza a farlo, vogliono invece chiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace e possano così avere un'altra possibilità per presentare le relative richieste di mantenimento.

La riapertura dei termini, con le prevedibili maggiori presentazioni di richieste per il mantenimento dei giudici di pace, non comporta ad ogni modo alcun onere per lo Stato.

Infatti, vista la previsione in base alla quale saranno i comuni o i consorzi di comuni a farsi totalmente carico delle spese del mantenimento di tali giudici di pace, non si vede perché non dare una ulteriore possibilità di fare tale richiesta, che non solo darebbe vantaggio ai comuni stessi ma soprattutto ai cittadini che ivi risiedono, posto che il giudice di pace interviene oggi moltissime volte nella vita dei cittadini, e averne dunque uno in prossimità è senz'altro importante per le collettività.

Il presente disegno di legge prevede a tal proposito che siano riaperti i termini per la richiesta fino al 30 giugno 2015.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156)*

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, le parole: «, con l'espressa indicazione del termine perentorio per la presentazione della richiesta di cui al comma 2» sono soppresse.

### Art. 2.

*(Riapertura dei termini per la presentazione delle richieste di mantenimento degli uffici del giudice di pace)*

1. Entro il 30 giugno 2015 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è stata disposta la soppressione ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che è messo a disposizione dagli enti medesimi.

2. Il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al comma 1, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.

